ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
DEL 29 MARZO 1982 [1]

Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft AEG-Telefunken AG contro Commissione delle Comunità europee

Causa 107/82 R

Nel procedimento 107/82 R,

ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS-GESELLSCHAFT AEG-TELEFUNKEN AG, con gli avvocati M. Hirsch e F. Oesterle, del foro di Stoccarda, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. E. Arendt, 34 B, rue Philippe-II,

richiedente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

resistente,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

emette la seguente

ORDINANZA

1 Il 6 gennaio 1982 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/28.748 AEG-Telefunken), con la quale si condanna il sistema di distribuzione selettiva dei prodotti di marca Telefunken instau-

1 — Lingua processuale: il tedesco.

rato nella Comunità europea. Tale decisione è stata notificata alla richiedente il 21 gennaio 1982.

2 Secondo l'art. 2 della decisione, la AEG è tenuta a porre fine immediatamente all'infrazione constatata. L'art. 3 stabilisce che alla AEG è inflitta un'ammenda dell'importo di 1 000 000 (un milione) di ECU, pari a 2 445 780 DM (due milioni quattrocentoquarantacinquemila settecentottanta marchi tedeschi) e che tale somma dev'essere versata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della notifica della decisione. L'art. 4 dispone che la decisione costituisce titolo esecutivo, in conformità all'art. 192 del Trattato CEE.

3 Stando così le cose, l'ammenda dovrebbe essere pagata al più tardi il 21 aprile 1982, data dalla quale sarebbe possibile l'esecuzione forzata.

4 Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 24 marzo 1982, la richiedente ha proposto un ricorso inteso all'annullamento della decisione della Commissione. Con atto separato, registrato in pari data nella cancelleria della Corte, la richiedente ha proposto, in forza dell'art. 192, 4° comma, del Trattato CEE, nonché degli artt. 83 e seguenti del regolamento di procedura della Corte di giustizia, una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione controversa, senza cauzione.

5 A norma dell'art. 84, § 2, del regolamento di procedura, il presidente può accogliere la domanda di provvedimenti urgenti anche prima che l'altra parte abbia presentato le sue osservazioni. Tale provvedimento può essere successivamente modificato o revocato, anche d'ufficio.

6 Nell'interesse dalla sana amministrazione della giustizia, è necessario sospendere, a titolo cautelare, l'esecuzione dell'art. 3 della decisione controversa, fino all'emanazione dell'ordinanza sulla domanda di provvedimenti urgenti nel suo complesso.

Per questi motivi,

pronunciandosi in via provvisoria,

IL PRESIDENTE

così provvede:

1° **L'esecuzione dell'art. 3 della decisione della Commissione in data 6 gennaio 1982, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/28.748 AEG-Telefunken), è sospesa, a titolo cautelare, fino all'emanazione dell'ordinanza sulla domanda di provvedimenti urgenti nel suo complesso.**

2° **Il procedimento sommario prosegue immediatamente. La Commissione deve depositare le sue osservazioni scritte entro il 19 aprile 1982.**

3° **È riservata la decisione sulle spese.**

Lussemburgo, 29 marzo 1982.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente

J. Mertens de Wilmars